MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 settembre 2026

Modalita' tecniche per l'organizzazione delle attivita' di controllo dei posti di controllo frontalieri. (26A05789)

(GU n.259 del 6-11-2026)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorita' competenti possono chiedere agli operatori di notificare l'arrivo di talune merci in entrata nell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali

sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 3, lettere h) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 24 del 2021, che prevede che con decreto del Ministro della salute siano adottate le modalita' tecniche per l'organizzazione delle attivita' di controllo dei posti di controllo frontalieri;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2012, concernente l'aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta e utilita' dei soggetti interessati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2023;

Considerato che l'art. 44 del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione, diversi da quelli soggetti ai controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri, le autorita' competenti effettuano controlli ufficiali periodici, in base al rischio e con frequenza adeguata in un luogo idoneo all'interno del territorio doganale dell'Unione quali, il punto di entrata nell'Unione, un posto di controllo frontaliero, il punto di immissione in libera pratica nell'Unione, i depositi e i locali dell'operatore responsabile della partita, il luogo di destinazione;

Considerato che l'art. 45 del regolamento (UE) 2017/625 dispone che, qualora le autorita' competenti effettuino i controlli ufficiali periodici sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione, diversi da quelli soggetti ai controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri, i controlli fisici devono essere effettuati in condizioni idonee a consentire di svolgere adeguatamente le indagini;

Considerato che l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, stabilisce che, per consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli, nonche' la tracciabilita' delle merci che entrano nell'Unione diverse da quelle elencate all'art. 1, comma 4 del sopra indicato decreto legislativo, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva attraverso il sistema informativo TRACES;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, le merci che entrano nell'Unione, diverse da quelle elencate all' art. 1, comma 4 del sopra indicato decreto legislativo, sono sottoposte ad un programma nazionale di monitoraggio predisposto dal Ministero della salute sulla base dei criteri contenuti nell'art. 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, per le merci che non devono essere sottoposte ai controlli del programma nazionale di monitoraggio, la notifica preventiva, completata dal posto di controllo frontaliero, costituisce solo un documento finalizzato esclusivamente a consentire la tracciabilita' della merce fino alla struttura di destinazione finale e non assume valenza di certificazione sanitaria;

Considerato che, a causa delle variazioni dei flussi commerciali e delle rotte internazionali dei mezzi di trasporto di merci di cui all'art. 44 del regolamento (UE) 2017/625, e' stato rilevato, dall'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, che le sopra indicate merci arrivano sul territorio doganale dell'Unione presso punti di entrata dove non hanno sede posti di controllo frontalieri o depositi;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, e' stato necessario adottare disposizioni temporanee per la gestione dei controlli ufficiali delle merci di cui all'art. 44 del regolamento (UE) 2017/625 arrivate sul territorio doganale dell'Unione presso punti di entrata dove non hanno sede posti di controllo frontalieri o depositi e che le misure messe in atto sono state efficaci a garantire la tracciabilita' e l'esecuzione dei controlli ufficiali, ove previsti, sulla base del programma nazionale di monitoraggio;

Considerato che l'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce che i controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attivita' operative per gli operatori, ma senza che cio' influisca negativamente sull'efficacia del controllo;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, riordinare le modalita' organizzative dei controlli ufficiali delle merci di cui all'art. 44 del regolamento (UE) 2017/625 arrivate sul territorio doganale dell'Unione presso punti di entrata dove non hanno sede posti di controllo frontalieri e depositi o presso posti di controllo frontalieri non autorizzati per la specifica categoria di merce, con effetti positivi sia sull'efficacia dei controlli sia sulla fluidita' delle procedure per la movimentazione delle merci in entrata nell'Unione;

Decreta:

Art. 1
Organizzazione dei controlli

1. Le partite di merci ricadenti nei settori di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera a) e c), del regolamento (UE) 2017/625, non soggette ai controlli di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, che arrivano sul territorio doganale dell'Unione presso punti di entrata dove non hanno sede posti di controllo frontalieri o depositi, sono notificate dall'operatore responsabile della partita, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, al posto di controllo frontaliero piu' vicino territorialmente alla sede doganale dove e' richiesto lo sdoganamento.

2. Le partite di merci ricadenti nei settori di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera a) e c), del regolamento (UE) 2017/625, non soggette ai controlli di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, che arrivano presso un posto di controllo frontaliero non autorizzato per la specifica categoria di merce, sono notificate, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, presso tale posto di controllo frontaliero.

Art. 2
Esecuzione dei controlli

1. Se le partite di cui all'art. 1 devono essere sottoposte ai controlli ufficiali previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, le stesse devono essere trasferite presso il posto di controllo frontaliero o presso il punto di controllo di cui all'art. 53, par. 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, autorizzato per i controlli su tale categoria di merce, piu' vicino territorialmente alla sede doganale dove e' richiesto lo sdoganamento.

2. Su richiesta dell'operatore, se le partite di cui al comma 1, individuate per l'effettuazione dei controlli, sono costituite da merce di volume elevato trasportate alla rinfusa all'interno di mezzi di trasporto marittimi e non possono essere trasferite, le stesse sono sottoposte ai controlli presso il punto di entrata doganale dal personale del posto di controllo frontaliero o del punto di controllo piu' vicino territorialmente alla sede doganale dove e' richiesto lo sdoganamento.

3. Le spese per il trattamento di trasferta del personale per i controlli di cui al comma 2 sono a totale carico dell'operatore.

Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2026

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato